

COMUNITÀ DELLA
VALLAGARINA**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA**

N. 128 DI DATA 26 OTTOBRE 2023

OGGETTO: Approvazione del bando per la formazione delle graduatorie ai fini della locazione di n. 4 alloggi a canone moderato non locati di proprietà di ITEA S.p.A. e “Finint” SGR siti nel Comune di Rovereto e Mori.

IL PRESIDENTE

Vista la proposta di provvedimento come predisposta dalla Responsabile del Servizio Edilizia Abitativa Pubblica ed Agevolata sulla base degli indirizzi che sono precedentemente stati condivisi da questo Organo e dal Comitato Esecutivo in data 26 ottobre 2023 e che, previa opportuna verifica, viene ritenuta essere meritevole di approvazione, come di seguito specificato;

Premesso che:

La legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, recante “Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)”, di seguito indicata semplicemente legge, detta in ordine alla politica provinciale della casa in favore dei nuclei familiari con condizione economico-patrimoniale insufficiente per acquistare, risanare o ristrutturare con i soli mezzi propri la prima abitazione.

Con decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg. di data 12 dicembre 2011, come da ultimo modificato con decreto n. 1-58/Leg. di data 11 febbraio 2022, è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, di seguito indicato come regolamento.

L'articolo 1, comma 3, lettera d) dalla legge stabilisce che le finalità della medesima sono perseguite, fra l'altro, attraverso la messa a disposizione dei nuclei familiari con condizione economico-patrimoniale compresa tra una soglia minima e una soglia massima stabilite sulla base di criteri disciplinati dal regolamento di esecuzione, di alloggi dell'ITEA S.p.A., di imprese convenzionate o dei soggetti previsti dall'articolo 4, commi 5 bis e 5 ter, e dall'articolo 4 bis, comunque in loro disponibilità, senza alcun ulteriore intervento pubblico a favore di questi nuclei salvo quanto previsto dalla disciplina provinciale in materia di edilizia agevolata; i rapporti tra gli enti locali e i soggetti previsti da questa lettera sono regolati da apposite convenzioni.

In data 08.03.2012 prot. n.5038 - è stata sottoscritta tra la Comunità della Vallagarina ed ITEA S.p.A. la convenzione finalizzata a regolare i reciproci rapporti rispetto alla locazione di alloggi a canone moderato localizzati sul territorio della Vallagarina.

L'articolo 4 bis della legge dispone inoltre, che “la Provincia, anche per il tramite delle società da essa controllate, promuove il progetto per la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare chiusi quali strumenti per concorrere all’attuazione della politica provinciale della casa mediante la realizzazione di alloggi da destinare alle finalità indicate nell’art. 1”.

La Giunta provinciale, in attuazione del predetto art. 4-bis della legge provinciale n. 15/2005, con deliberazione n. 400 del 2 marzo 2012 come da ultima modificata con delibera n. 1741 di data 25.10.2021, ha deliberato la promozione del “Progetto per la costituzione del Fondo Housing Sociale Trentino”, la cui gestione è stata affidata al raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra “Finint” SGR, in qualità di capogruppo e mandataria, e PensPlan Invest SGR S.p.A. (“PensPlan SGR”), in qualità di mandante.

In data 25.11.2022 – repertorio atti privati n. 308 - è stata sottoscritta tra la Comunità della Vallagarina e “Finint” SGR la nuova convenzione, in sostituzione della precedente sottoscritta nel 2014, finalizzata a regolare i reciproci rapporti rispetto alla locazione di alloggi a canone moderato facenti parte del Fondo Housing Sociale Trentino localizzati sul territorio della Vallagarina.

Con note di data 10.10.2023 ns. prot. n. 23554 e di data 20.10.2023 ns. prot. n. 24689, acquisite agli atti, Itea S.p.A. e “Finint” SGR hanno comunicato la disponibilità di n. 4 alloggi non locati, c.s. alloggi di “risultata”, 3 dei quali ubicati a Rovereto (n. 2 in via Abetone n. 33 di proprietà del Fondo e n. 1 in Piazza S. Osvaldo n. 6 di proprietà di ITEA) e 1 nel Comune di Mori – via Cooperazione di proprietà del Fondo.

L'articolo 38 bis del regolamento – così come da ultimo modificato con decreto del Presidente della Provincia n. 1-58/Leg. di data 11 febbraio 2022 - stabilisce che “...l’ente locale provvede all’approvazione e alla pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 36 con riferimento all’intero territorio di competenza”. L’art. 36 prevede a tal proposito che “Con apposito bando gli enti locali descrivono gli alloggi disponibili, appartenenti ad un unico immobile o complesso immobiliare, indicano le modalità e i termini per la presentazione delle domande di locazione da parte dei nuclei familiari di cui all’art. 1, comma 3, lettera d), della legge.... Il bando è pubblicato all’albo dell’ente locale e ne è data adeguata pubblicità anche a mezzo stampa”.

In ottemperanza alle disposizioni attuative della legge e alle comunicazioni di ITEA S.p.A. e di “Finint” SGR, si è provveduto a predisporre il testo del bando che si allega al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale.

Tale bando è stato redatto in conformità alle ultime disposizioni regolamentari, come preventivamente comunicato con nota di data 10.10.2023 ad ITEA S.p.A. prot. n. 23674, in attesa di aggiornare la convenzione in essere con l’Istituto.

Vista la legge provinciale 7 novembre 2005, n.15;

visto il decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg. di data 12 dicembre 2011 come da ultimo modificato con decreto n. 1-58/Leg. di data 11 febbraio 2022;

vista la convenzione sottoscritta tra la Comunità della Vallagarina e ITEA S.p.A in data 08.03.2012 prot. n.5038;

vista altresì la convenzione sottoscritta tra la Comunità della Vallagarina e “Finint” SGR in data 25.11.2022 – repertorio atti privati n. 308;

visti:

- il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici della Comunità della Vallagarina;
- lo Statuto della Comunità della Vallagarina;
- il “Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA” approvato con Legge regionale del 03 maggio 2018 n. 2, modificato con Legge regionale del 8 agosto 2018 n. 6;

- la L.P. 9/12/2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42”;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato del Consiglio della Comunità;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.
- vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.;

richiamato il decreto del Presidente della Comunità della Vallagarina n. 68 del 6 giugno 2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 della Comunità della Vallagarina;

ritenuto di dichiarare, in considerazione dell’imminente decorrenza del periodo di presentazione delle domande come previsto dall’art. 38 bis comma 2 del regolamento della L.P. 15/2005, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 4 delle Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;

dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile in quanto la presente proposta di decreto non comporta aspetti di natura finanziaria;

atteso che l’adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente in applicazione dei sopracitati atti;

dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell’istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità della Vallagarina;

visto l’allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa;

d e c r e t a

1. di approvare, ai sensi della legge provinciale in oggetto e del relativo regolamento di attuazione, il Bando per la formazione delle graduatorie ai fini della locazione di n. 4 alloggi a canone moderato non locati di proprietà di ITEA S.p.A. e di “Finint” SGR siti nel Comune di Rovereto e Mori, come dettagliatamente descritti nel bando medesimo, allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno/accertamento a carico del bilancio della Comunità;
3. di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo ai sensi del combinato disposto dell’art. 14 - comma 7 - della L.P. 3/2006 e ss.mm. e dall’art. 183 – comma 4 – della L.R. 3.05.2018 n. 2;
4. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

* * * *

RM/os

REFERTO DI ESECUTIVITÀ E DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 il presente decreto, dichiarato immediatamente esecutivo, è pubblicato all'albo telematico, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 26/10/2023 al 5/11/2023).

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott. Antonio Salvago¹

¹ L'originale informatico firmato digitalmente è conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3bis e art.71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 d.lgs. 39/1993).



BANDO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE AI FINI DELLA LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA A CANONE MODERATO NON LOCATI

Ai sensi dell'art. 1 comma 3, lettera d) della Legge Provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m.i., del Titolo V del Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg. e s.m.i. e della deliberazione della Giunta provinciale n. 400 del 2 marzo 2012 e s.m.i..

Apertura e chiusura dei termini per la presentazione delle domande:

2 novembre – 15 dicembre 2023

Si tratta di **n. 1 alloggio** di proprietà di **ITEA S.p.a.** e **n. 3 alloggi** di proprietà del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato **FONDO HOUSING SOCIALE TRENINO** (di seguito indicato semplicemente il "**Fondo**"), gestito per conto della società Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.a. (di seguito semplicemente "**Finint SGR**") la quale, in virtù di un bando indetto dalla Provincia Autonoma di Trento, si è aggiudicata la gestione del Fondo stesso. Gli alloggi oggetto del presente bando sono localizzati nei comuni di **Rovereto e Mori** e di seguito dettagliatamente descritti:

Rovereto – Via Abetone, 33

Proprietà: Fondo Housing Sociale Trentino

Identificativo unità	Descrizione unità	Piano	Sup. calpestabile alloggio	Terrazzi/ giardino	Cantine	Locali tecnici	Box	Canone mensile *
Alloggio E2 P.M. 248 – SUB 254	A piano terra: ingresso, soggiorno/cottura, due camere, disbrigo, bagno e giardino	Terra	51,19	68,67	3,90	1,61	18,63	377,32

Rovereto – Via Abetone, 33

Proprietà: Fondo Housing Sociale Trentino

Identificativo unità	Descrizione unità	Piano	Sup. calpestabile alloggio	Terrazzi/ giardino	Cantine	Locali tecnici	Box	Canone mensile *
Alloggio E10 P.M. 256, sub. 262	A terzo piano: ingresso, soggiorno/cottura, due camere, disbrigo, bagno, ripostiglio, terrazza	Terzo	40,88	7,00	3,71	1,28	25,30	353,45

Mori – Via Cooperazione

Proprietà: Fondo Housing Sociale Trentino

Identificativo unità	Descrizione unità	Piano	Sup. calpestabile alloggio	Terrazzi/ giardino	Cantine	Locali tecnici	Box	Canone mensile *
Alloggio 13 P.M. 13, 69, 90	A piano terra: cucina-soggiorno, due camere, disbrigo, bagno, ripostiglio, due giardini	Terra	57,25	47,78	5,56	1,27	14,29	390,20

Rovereto – Piazza S. Osvaldo, 6

Proprietà: ITEA S.p.a

Identificativo unità	Descrizione unità	Piano	Sup. calpestabile alloggio	Terrazzi/ giardino	Cantine	Locali tecnici	Box	Canone mensile *
Alloggio INT. 6	A piano terzo: ingresso, soggiorno con angolo cottura, tre camere, ripostiglio, doppi servizi, balcone.	Terzo	90,94	9,23	6,90	-	-	617,06

* il canone moderato potrà essere rivalutato sulla base dell'indice ISTAT

CANONE DI LOCAZIONE

Ai sensi delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 400 del 2 marzo 2012 e n. 112 del 3 febbraio 2014, il canone corrisponde a quello di mercato a mq ridotto di una quota pari al 30%.

L'importo indicato è comprensivo di IVA.

REQUISITI

Gli alloggi sono destinati a soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e dal regolamento di attuazione D.P.P. 17-75/Leg d.d. 12/12/2011 e s.m.i. e precisamente:

1. nuclei familiari con una condizione economico-patrimoniale **compresa tra i valori di 0,1600 e 0,4100** dell'indicatore "**ICEF per l'edilizia abitativa pubblica – CANONE MODERATO - ANNO 2023**", determinato con le modalità di cui all'allegato 1) punto 2 delle disposizioni attuative della L.P. 15/2005;
2. possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea da parte del soggetto richiedente oppure, nel caso di soggetto extracomunitario, titolarità di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (o carta di soggiorno) ovvero di permesso di soggiorno **almeno biennale** e iscrizione nelle liste dei Centri per l'Impiego o esercizio di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
3. residenza anagrafica del soggetto richiedente in un comune della provincia di Trento da almeno tre anni, in via continuativa;
4. assenza di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti nei casi previsti dall'articolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
5. assenza da parte del richiedente **e dei componenti del nucleo familiare anagrafico di appartenenza e se diverso anche del nucleo destinatario**, nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda, di condanne definitive per i delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni, nonché per i reati previsti dall'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale;
6. assenza di titolarità, riconducibile per intero **in capo al nucleo familiare anagrafico di appartenenza e se diverso anche al nucleo destinatario** e con riferimento al triennio precedente la data di presentazione della domanda, di un diritto di proprietà, uso, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato, ad eccezione del caso che il titolo di disponibilità dell'alloggio sia cessato a seguito di esecuzione immobiliare ovvero sia stato emesso un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale di esclusiva proprietà del richiedente a favore dell'altro coniuge a seguito di procedimento di separazione legale. Non si considera adeguato l'alloggio:
 - a) privo di servizi igienici o con servizi igienici esterni;
 - b) per il quale sia stata dichiarata l'inagibilità.

Il soggetto richiedente presenta la domanda per il nucleo familiare di appartenenza risultante all'anagrafe al momento della presentazione della stessa o per il nucleo familiare destinatario dell'alloggio, se diverso da quello di appartenenza.

In ogni caso, considerata la previsione della legge (art. 5, comma 2, lett. c)), **resta fermo che i requisiti per l'accesso devono essere accertati in capo ai componenti del nucleo familiare di appartenenza e di quello destinatario se diverso, fatto salvo l'ICEF.**

Il titolare del contratto di locazione o il soggetto assegnatario di un alloggio a canone sostenibile di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del Regolamento di attuazione della L.P. 15/2005, può presentare la domanda esclusivamente per il nucleo familiare di appartenenza risultante all'anagrafe al momento della presentazione della stessa.

I requisiti e le condizioni di punteggio devono sussistere alla data di presentazione della domanda; i requisiti anche alla data della comunicazione della disponibilità dell'alloggio da parte dell'ente locale (art. 5 comma 2 L.P. 15/2005).

Nella domanda il richiedente indica l'alloggio o gli alloggi in riferimento ai quali intende stipulare il contratto di locazione.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata entro i termini previsti e cioè **dal 2 novembre al 15 dicembre 2023**. Essa è resa in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 utilizzando la modulistica scaricabile dal sito web dell'ente www.comunitadellavallagarina.tn.it.

La stessa dovrà pervenire con le seguenti modalità:

- ❖ consegna a mano presso il Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e Agevolata della Comunità della Vallagarina – Via Tommaseo n. 5 – Rovereto **previo appuntamento** da richiedere all'indirizzo di posta elettronica canonemoderato@comunitadellavallagarina.tn.it, indicando tassativamente **cognome, nome e recapito telefonico al quale essere contattati**;
- ❖ per posta elettronica (certificata o semplice) esclusivamente all'indirizzo sea@pec.comunitadellavallagarina.tn.it .

IMPORTANTE: la domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente. Dovrà essere presentata unitamente alla copia di un documento di identità, all'attestazione ICEF e ad una marca da bollo da euro 16,00.

Per ulteriori informazioni riferirsi ai seguenti recapiti:

Ufficio Edilizia Abitativa Pubblica tel. 0464/087505-087560

Recapito e-mail canonemoderato@comunitadellavallagarina.tn.it

Si ricorda che quanto dichiarato in domanda ai sensi del D.P.R. 445/2000 sarà oggetto di controllo; per questo si invita il richiedente a documentarsi in modo esatto riguardo ai dati e alle informazioni dichiarate, considerate le conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e la decadenza dai benefici eventualmente concessi nonché il divieto di accesso alle agevolazioni per due anni consecutivi decorrenti dalla data del provvedimento di decadenza.

GRADUATORIE

Sono previste graduatorie distinte tra cittadini comunitari ed extracomunitari. Le graduatorie saranno approvate entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e saranno redatte secondo quanto stabilito dall'art. 38 bis delle disposizioni attuative della L.P. 15/2005.

La graduatoria sarà formata con l'attribuzione di punteggi nel rispetto di quanto segue:

- punteggio con riferimento all'indicatore **ICEF** dichiarato dal nucleo familiare destinatario, in base alla seguente scala di valori:

ICEF da	ICEF a	PUNTEGGIO
0,1600	0,1699	5
0,1700	0,1799	10
0,1800	0,1899	20
0,1900	0,1999	25
0,2000	0,2099	30
0,2100	0,2199	35
0,2200	0,2299	40
0,2300	0,2399	45
0,2400	0,2499	50
0,2500	0,2599	55
0,2600	0,2699	60
0,2700	0,2799	65
0,2800	0,2899	70
0,2900	0,2999	65
0,3000	0,3099	60
0,3100	0,3199	55
0,3200	0,3299	50
0,3300	0,3399	45

0,3400	0,3499	40
0,3500	0,3599	35
0,3600	0,3699	30
0,3700	0,3799	25
0,3800	0,3899	20
0,3900	0,3999	10
0,4000	0,4100	5

- punteggio con riferimento all'anzianità di residenza del soggetto richiedente maturata all'interno del territorio della **Comunità della Vallagarina**, sulla base delle seguenti classi di valori:

da anni	ad anni	PUNTI
30	e oltre	50
18	29	30
10	17	20
1	9	10

- punteggio con riferimento agli anni di residenza in **Provincia di Trento** del soggetto richiedente, sulla base delle seguenti classi di valori:

da anni	ad anni	PUNTI
30	e oltre	30
18	29	20
10	17	10
3	9	5

Verranno inoltre assegnati ulteriori punteggi per le seguenti situazioni che sussistano alla data di presentazione della domanda:

- punti 15: ai nuclei familiari in presenza di uno o più figli minori o soggetti minori equiparati ai figli minori, residenti. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per soggetto equiparato al figlio s'intende:
 - a) il soggetto affidato ai sensi delle norme statali vigenti in materia di affidamento, al richiedente e/o al coniuge o al convivente di fatto, come definiti dalla [legge 20 maggio 2016, n. 76](#);
 - b) il soggetto per il quale il richiedente o il coniuge o il convivente di fatto, come definiti dalla [legge 20 maggio 2016, n. 76](#), sono nominati tutori dalla competente autorità giudiziaria;

- punti 10: richiedente genitore separato legalmente, in possesso di sentenza del Tribunale, o divorziato, con uno o più figli minori affidati. E' equiparato il genitore che risulta aver risieduto, a seguito di convivenza more uxorio, con altro genitore e al quale sia stato affidato il/i figlio/i;
- punti 10: richiedente coniuge separato legalmente che ha dovuto abbandonare l'alloggio familiare a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria da non più di due anni. E' equiparato il soggetto che risulta aver risieduto anagraficamente con altro soggetto, a seguito di convivenza more uxorio;
- punti 10: giovane coppia di coniugi, conviventi more uxorio da non più di 5 anni o futuri coniugi o conviventi more uxorio purché entrambi i coniugi o conviventi abbiano un'età non superiore a 45 anni compiuti;
- punti 15: presenza, nel nucleo familiare che occuperà l'alloggio, di uno o più componenti con invalidità certificata pari o superiore al 75%.

I punteggi sono cumulabili tra loro. Le domande saranno inserite in graduatoria in ordine decrescente di punteggio. A parità di punteggio è data precedenza alla domanda secondo l'ordine ed i criteri di seguito riportati:

- a) nucleo familiare con indicatore ICEF inferiore;
- b) richiedente con maggiore anzianità di residenza nel territorio della Comunità della Vallagarina;
- c) ordine cronologico di presentazione.

La graduatoria produce i suoi effetti dal giorno successivo alla data di pubblicazione ed **ha validità di sei mesi** dalla medesima data.

I richiedenti ammessi alle graduatorie saranno convocati per la scelta dell'alloggio in ordine di punteggio.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA

Comporta l'esclusione dalla graduatoria:

- a) la variazione del nucleo familiare indicato nella domanda nel periodo compreso tra la data della sua presentazione e quella di comunicazione della disponibilità dell'alloggio, salvo che nei seguenti casi, purché permangano i requisiti previsti dalla legge:
 - morte di un componente;
 - nascita di figli dei componenti il nucleo familiare nonché adozione di soggetti minori da parte degli stessi;

- inclusione o esclusione del coniuge del richiedente o del convivente di fatto del medesimo, come definiti dalla [legge 20 maggio 2016 n. 76](#) (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), o di figli degli stessi;
 - separazione legale dei coniugi;
 - allontanamento di un componente a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria;
 - avvio della procedura di cancellazione anagrafica di un componente ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223](#);
- b) il rifiuto o la mancata accettazione, entro il termine stabilito dall'articolo 38, comma 5 bis, dell'alloggio proposto conforme a quanto indicato in domanda dal richiedente ai sensi dell'articolo 38 bis, comma 3;
- c) la mancata stipulazione del contratto di locazione entro il termine previsto dall'articolo 39, comma 1, per cause imputabili al soggetto richiedente;
- d) il mancato trasferimento della residenza e la mancata occupazione dell'alloggio locato ai sensi dell'articolo 39, comma 4 bis.

LOCAZIONE DELL'ALLOGGIO

L'ente locale comunica al soggetto richiedente utilmente collocato in graduatoria la disponibilità di un alloggio e chiede l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla Legge. L'alloggio è accettato o rifiutato dall'interessato nel giorno fissato per il sopralluogo presso l'alloggio stesso.

ITEA S.p.a. o il "Fondo" stipulano il contratto di locazione con il soggetto richiedente che agisce in nome e per conto del nucleo familiare destinatario, entro il termine previsto dal regolamento di attuazione della L.P. 15/2005.

Il nucleo familiare è tenuto a trasferire la residenza e ad occupare l'alloggio locato entro 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto di locazione.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 2, lettera d) del regolamento di attuazione della L.P. 15/2005, la stipulazione di un contratto di locazione a canone moderato comporta la decadenza, dal mese successivo alla stipula, dall'eventuale corresponsione del contributo integrativo al canone di locazione di cui al Titolo V del regolamento citato.

CONTRATTO DI LOCAZIONE

Il contratto di locazione è stipulato ai sensi dell'art. 2 della Legge 431 del 1998 e il canone di locazione potrà essere rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT.

Ai sensi dell'art. 40 delle disposizioni attuative della L.P. 15/2005, hanno titolo al rinnovo del contratto di locazione i nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla locazione.

I nuclei familiari comprovano, con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il mantenimento dei requisiti previsti dall'art. 37, comma 1 delle disposizioni attuative

della L.p. 15/2005, in tempo utile per consentire ad ITEA S.p.a o al “Fondo” di procedere al rinnovo o alla disdetta del contratto di locazione.

Per quanto non espressamente stabilito dal presente bando si applicano le disposizioni della L.p. 15/2005 e del relativo regolamento di attuazione.

Il Presidente
della Comunità della Vallagarina
Stefano Bisoffi

COMUNITÀ DELLA
VALLAGARINA



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Vista la proposta di decreto, acquisita con numero grigio PiTre 107921314 versione 1, su tale testo, corrispondente al decreto definitivo, si esprime ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale n. 2 del 3 maggio 2018

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

LA RESPONSABILE
Rosà Marta¹

¹ L'originale informatico firmato digitalmente è conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3bis e art.71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 d.lgs. 39/1993).